



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

AREA SEGRETARIO GENERALE - ATTIVITÀ IN STAFF

Ordinanza del Sindaco n. 17 del 29/03/2021

OGGETTO: PROROGA FINO AL 6 APRILE 2021 DI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI IMOLA

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze adottate ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- n. 11 del 25/02/2021 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di Imola con efficacia dal 26 febbraio all'11 marzo 2021;
- n. 14 dell'11/03/2021 con la quale, preso atto dell'intervenuto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/03/2021 di istituzione della "zona rossa" dell'area della Città Metropolitana di Bologna per il periodo dal 03/03 fino al 21/03/2021, l'efficacia della predetta ordinanza n. 11/2021 è stata prorogata fino al 21 marzo 2021;
- n. 16 del 19/03/2021 con la quale, vista l'ordinanza in data 12 marzo 2021, del Ministro della Salute Roberto Speranza che istituiva per tutta la Regione Emilia Romagna la "zona rossa" per un periodo di 15 giorni a partire dal 15 marzo, le misure di prevenzione della diffusione del contagio di cui all'ordinanza n.11 del 25/02/2021 venivano ulteriormente prorogate fino al 29 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute in data 26 marzo 2021 per effetto della quale la Regione Emilia Romagna permane in "zona rossa" fino al 6 aprile 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»" in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

CONSIDERATO che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, permangono diversi presupposti e condizioni che hanno portato all'adozione delle ordinanze sindacali sopra richiamate;

RAVVISATA la necessità di prorogare alcune misure previste con le predette ordinanze sindacali fino al 6 aprile 2021, termine di efficacia dell'ordinanza del 26 marzo 2021 del Ministro della Salute, salvo nuova disposizione;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

fermo restando quanto già disciplinato dai provvedimenti statali e regionali emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **prorogare fino al 6 aprile 2021, salvo nuova disposizione, le seguenti misure:**

- sospensione di tutte attività sportive e delle attività motorie all'interno di palestre, piscine e centri sportivi, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, incluse quelle di cui all'art 18 del DPCM 2 marzo 2021; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per attività connesse a competizioni di carattere nazionale promosse dalle Federazioni nazionali, previa preventiva comunicazione di giorni e orari delle attività per consentire anche all'Ausl controlli sui protocolli sanitari adottati dalle rispettive federazioni;
- sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche e ricreative;
- le attività delle scuole di musica sono consentite esclusivamente con modalità a distanza;
- i servizi di biblioteca sono offerti solo su prenotazione. Sono garantiti il prestito e la restituzione in sede; è sospeso l'accesso libero agli scaffali e ai posti lettura e studio;
- ferme restando tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio vigenti in materia, nei centri commerciali e nelle medie e grandi strutture di vendita situati al loro interno e nel mercato coperto è consentito l'accesso a condizione che venga garantito il controllo da parte di personale dedicato sul contingentamento e sul divieto di assembramento;
- per il commercio su aree pubbliche e la vendita diretta di prodotti agricoli si rimanda agli specifici atti già adottati in materia;
- chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
 - Prefetto di Bologna;
 - Direttore Generale AUSL di Imola;
 - Compagnia Carabinieri di Imola;
 - Polizia di Stato;
 - Polizia Locale;

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, 29/03/2021

il Sindaco
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)